



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

## Risoluzione n. 5/D

Protocollo: 5145

Rif.: Vs.

Allegati:

Roma, 3 ottobre 2002

Alla Direzione Regionale per il Lazio e  
l'Umbria  
Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti  
ROMA  
(Rif. prot. 35363 del 23.8.2002)

e p.c.

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle  
Dogane

TUTTE

**OGGETTO:** Procedure di domiciliazione per merci esportate con documento di trasporto.

Chiarimenti procedurali.

E' stato chiesto il parere alla scrivente su un quesito avanzato da una Casa di Spedizioni in merito alle formalità doganali di uscita della merce per operazioni di esportazione definitiva, effettuate utilizzando la procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, lett. c) del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

In particolare, la società istante, beneficiaria di una autorizzazione alla procedura di domiciliazione, effettua operazioni di esportazione via aerea e chiede di avviare all'imbarco presso l'aeroporto di partenza le merci scortate dal contratto di trasporto unico a destinazione paesi terzi recante la dicitura "EXPORT" e l'impronta del timbro di cui all'allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, sul medesimo documento. Di conseguenza, la Società istante chiede anche di trattenere l'esemplare n. 3 del Documento Amministrativo Unico (DAU) alla partenza successivamente appurato a cura del competente Ufficio doganale. Ciò, secondo quanto precisato nella richiesta, al fine di non penalizzare le operazioni effettuate con procedura di domiciliazione.

Al riguardo poiché, da parte degli uffici doganali coinvolti sono stati qui

rappresentati dubbi ed incertezze, appare opportuno fornire le seguenti precisazioni di carattere generale.

Come è noto, il regime dell'esportazione definitiva è disciplinato dagli articoli da 788 e seguenti del citato Reg. (CEE) 2454/93 e da ultimo dalla Circolare prot. 3040 del 2 luglio 1998, n. 173/D.

Le procedure di domiciliazione per merci dichiarate per l'esportazione sono invece, disciplinate dagli artt. 283 e seguenti del medesimo Reg. (CEE) 2454/93 nonché dalle vigenti norme a carattere nazionale.

In particolare l'art. 283 del Reg. (CEE) 2454/93 stabilisce che l'autorizzazione alla domiciliazione è concessa a qualsiasi soggetto che desideri effettuare le formalità di esportazione nei suoi locali o in altri luoghi autorizzati dall'autorità doganale.

Il successivo l'articolo 286 prevede alcuni obblighi posti a carico dell'esportatore domiciliato prima della partenza delle merci quali il preavviso, l'iscrizione delle operazioni da effettuare nei propri registri contabili, **la compilazione dell'esemplare n. 3 (cfr. art. 286 , paragrafo 3) preautenticato che vale come giustificativo di uscita (art. 286, paragrafi 1 e 2), nonché indicazioni che devono essere inserite nel medesimo esemplare (cfr. art. 286, p. 4).**

A sostegno di quanto sopra il successivo art. 287, distingue chiaramente in momenti successivi le modalità di compilazione dell'esemplare 3 (che deve essere immediata), nonché della dichiarazione complementare (il cui termine di presentazione all'ufficio doganale è fissato dall'autorizzazione stessa o dal disciplinare di servizio predisposto dalla Circostrizione doganale competente).

Le norme citate, pertanto, ben individuano sia gli adempimenti a carico degli operatori domiciliati sia quelli successivi degli uffici doganali.

Infatti, pur trattandosi di operazioni di esportazione svolte in procedura di domiciliazione, le disposizioni sopra richiamate non esonerano dall'obbligo di far scortare le merci, sino all'ufficio doganale di uscita - (che può coincidere con quello di partenza) - dall'esemplare 3 del DAU predisposto dallo stesso operatore domiciliato nei propri magazzini di partenza.

Ai sensi degli articoli 793 e seguenti del DAC, l'esemplare 3 deve essere, pertanto, presentato all'ufficio doganale di uscita il quale dovrà apporre sul retro di detto esemplare il proprio timbro, come previsto dal citato art. 793, p. 3

(timbro “conalbi” da non confondere, ovviamente, con il timbro speciale di cui all’allegato 62 delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario).

Tale ultimo adempimento, per disposizione comunitaria è demandato all’esclusiva competenza dell’autorità doganale, in quanto è con esso che avviene l’appruamento del regime sostanziando in tal modo, la prova ai fini doganali e fiscali, che la merce in questione ha effettivamente lasciato il territorio doganale della Comunità.

A seguito della richiamata normativa comunitaria ribadita con la citata circolare 173/D l’esportatore domiciliato ha pertanto facoltà di apporre sul documento di trasporto il timbro EXPORT in rosso, mentre ha l’obbligo di compilare l’esemplare 3 del DAU preautenticato ai sensi del citato art. 286 del Reg. (CEE) 2454/93.

Conseguentemente il timbro speciale di cui all’allegato 62 va apposto solo ed esclusivamente sulla copia 3, e non sul contratto di trasporto. Sul retro della copia 3 preautenticata, invece, l’ufficio doganale di uscita, quale proprio esclusivo adempimento, dovrà apporre il timbro doganale di uscita (“conalbi”) di cui all’art. 793, paragrafo 3 del Reg. (CEE) 2454/93.

Si aggiunge, che il timbro doganale di uscita sopra richiamato, nel caso di trasporti effettuati per via aerea, nave, posta e ferrovia, come peraltro precisato al punto 15 della citata circolare 173/D, serve inoltre ad attestare che le merci sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo (detto assunto è chiaramente specificato al punto 16 della citata circolare 173/D del 2 luglio 2000).

A seguito di quanto esposto gli Uffici doganali in indirizzo si atterranno alla piena e corretta applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di esportazione, sia in procedura ordinaria che domiciliata.

*Il Direttore dell’Area Centrale*  
Dr. A Tarascio